

**GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE
TERRITORIALE (GECT)
A RESPONSABILITÀ LIMITATA
“TERRE DI ACCOGLIENZA E LIBERTÀ A R.L.”**

STATUTO

CAPO I

ORGANI DEL GECT – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 1 - Organi del GECT

1. Ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Convenzione, gli organi del GECT a responsabilità limitata “Terre di accoglienza e libertà a r.l.” (di seguito: GECT) sono:

- L'Assemblea
- Il Presidente e il Vicepresidente
- Il Direttore
- L'Organo di revisione economico finanziario.

2. Gli organi del GECT ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, par. 2, lett. h) operano sulla base di quanto stabilito dal diritto nazionale italiano oltre che dal diritto applicabile dell'Unione Europea.

Art. 2 – Assemblea (composizione)

1. L'Assemblea è costituita da sei componenti effettivi di cui tre nominati dalla Provincia di Rimini e tre nominati dalla Repubblica di San Marino. La Provincia di Rimini e la Repubblica di San Marino nominano ciascuno un componente supplente che sostituisce in Assemblea il componente effettivo in caso di sua assenza o impedimento.

2. I componenti della Provincia di Rimini sono nominati dal Consiglio Provinciale e quelli della Repubblica di San Marino dal Congresso di Stato.

3. La nomina dei componenti dell'Assemblea avviene, da parte di ciascun membro, entro novanta giorni dall'avvio della legislatura. In prima applicazione la nomina avviene entro sessanta giorni dall'autorizzazione alla costituzione del GECT da parte del Governo italiano.

4. I componenti restano in carica fino alla nomina dei successori.

5. I componenti decadono in caso di dimissioni o in caso di tre assenze consecutive non giustificate ai lavori dell'Assemblea. Provincia di Rimini e Repubblica di San Marino nominano i sostituti entro i novanta giorni successivi.
6. Ogni componente dispone di un voto.

Art. 3 - Funzionamento dell'Assemblea

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se sono presenti almeno 2/3 dei componenti.
2. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, salvo diversa previsione della Convenzione o del presente Statuto.
3. L'Assemblea delibera validamente solo sulle questioni poste all'ordine del giorno.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno.
5. Il Presidente è comunque tenuto a convocare l'Assemblea qualora richiesto da almeno tre componenti.
6. Per quanto non disposto dallo Statuto, le modalità di funzionamento dell'Assemblea possono essere definite dalla stessa con proprio Regolamento interno.

Art. 4 - Competenze dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Regolamento (CE) n. 1082/2006, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1302/2013 (di seguito: Regolamento GECT), le competenze dell'Assemblea sono specificate come segue:

- a) svolge un'attività di impulso per lo sviluppo del GECT, definendone gli obiettivi istituzionali e le priorità;
- b) adotta le decisioni rilevanti sotto il profilo istituzionale;
- c) delibera, su proposta del Presidente, sulle modifiche istituzionali sostanziali;
- d) nomina, fra i propri componenti, il Presidente e il Vicepresidente con voto unanime;
- e) nomina, rinnova e revoca il Direttore e definisce il relativo compenso all'unanimità dei componenti;
- f) prende atto delle dimissioni e/o decadenza di singoli componenti dell'Assemblea e della nomina dei sostituti da parte dei membri del GECT;
- g) decide, con deliberazione adottata a maggioranza qualificata (2/3 dei componenti), la natura monocratica o collegiale dell'Organo di revisione economico finanziario e ne effettua la nomina;
- h) nomina e revoca l'Organo di revisione economico finanziario e definisce il relativo compenso;
- i) approva il Programma annuale e pluriennale delle attività e delle azioni di competenza del GECT, all'unanimità dei componenti;
- j) approva gli indirizzi per il perseguimento degli obiettivi del GECT e del Programma di lavoro annuale, all'unanimità dei componenti;

- k) approva il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale e relative variazioni e gli altri atti contabili così come previsti dall'art. 48 della Legge della Repubblica italiana n. 88/2009 (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa);
- l) delibera la quota annuale di partecipazione da parte dei soggetti membri;
- m) approva il Regolamento interno del GECT e gli eventuali altri atti tesi a regolamentare ulteriori funzioni ad esso attribuite;
- n) svolge attività di controllo in ordine al raggiungimento degli obiettivi;
- o) delibera in merito all'ammissione di nuovi membri, all'unanimità dei componenti;
- p) decide in merito alla delega ad uno dei suoi membri, di singoli compiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 del Regolamento GECT;
- q) approva le proposte di modifica della Convenzione e dello Statuto, all'unanimità dei componenti;
- r) svolge ogni ulteriore compito e attribuzione che la Convenzione, il presente Statuto e gli altri atti normativi di organizzazione non pongano espressamente in capo a soggetti istituzionali diversi;
- s) approva i documenti espressamente previsti dalla legge;
- t) decide in merito ad ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno attinente alle competenze di cui ai punti precedenti.

Art. 5 - Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente è il rappresentante istituzionale del GECT e garante del partenariato tra Provincia di Rimini ed Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino.
2. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutte le funzioni.
3. Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dall'Assemblea, fra i propri componenti, con voto unanime.
4. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica quattro anni ed i loro ruoli sono assegnati a rotazione a un rappresentante della parte italiana e ad un rappresentante della parte sammarinese.
5. Il Presidente:
 - a) rappresenta all'esterno l'indirizzo istituzionale del GECT e agisce per suo conto;
 - b) convoca l'Assemblea, ne predispone l'ordine del giorno e ne presiede le sedute;
 - c) assicura, in collaborazione con il Direttore, l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) presenta all'Assemblea il programma annuale di lavoro, sulla base delle proposte dei membri del GECT e del Direttore;
 - e) presenta all'Assemblea il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, le variazioni di bilancio, lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario, nonché gli

altri atti contabili previsti dall'articolo 48 della legge della Repubblica Italiana del 7 luglio 2009, n. 88;

- f) controlla le spese sulla base dei programmi periodici approvati dall'Assemblea e propone alla stessa le variazioni del bilancio economico di previsione annuale e pluriennale, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese;
- g) propone all'Assemblea eventuali modifiche da apportare alla Convenzione, al presente Statuto e ai Regolamenti interni;
- h) stipula, previa autorizzazione dell'Assemblea, le convenzioni, le intese e gli accordi che non rientrano nell'attività di gestione;
- i) rende conto all'Assemblea dell'attività del GECT;
- j) adotta ogni altro atto non riservato agli altri organi e ogni altra decisione di natura non gestionale necessaria al buon andamento delle attività del GECT;

Art. 6 - Direttore

1. Il Direttore ha la rappresentanza legale del GECT ed agisce in nome e per conto di questo, ai sensi dell'art. 10, par. 1 lett. b) del Regolamento GECT.

2. Il Direttore è nominato dall'Assemblea, all'unanimità dei componenti, e dura in carica quattro anni, rinnovabili per un mandato.

3. Il Direttore adotta tutti gli atti gestionali del GECT e ne cura l'attuazione. È responsabile del personale, stipula i contratti e gestisce i progetti del GECT.

4. In particolare, il Direttore del GECT:

- a) predispone, ai sensi dell'articolo 48 della legge della Repubblica Italiana del 7 luglio 2009, n. 88, la relazione e il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, le relative variazioni, lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa e redige tutti gli atti contabili di gestione finanziaria del GECT;
- b) supporta il Presidente e l'Assemblea nello svolgimento dei propri compiti;
- c) gestisce ed è responsabile delle attività amministrative e gestionali in capo al GECT;
- d) è responsabile del Segretariato e del personale del GECT o ad esso assegnato dai membri;
- e) istruisce le riunioni dell'Assemblea;
- f) assiste il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- g) provvede, sotto la supervisione del Presidente, all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, anche avvalendosi della collaborazione della struttura del Segretariato;
- h) stipula i contratti e le convenzioni ascrivibili all'attività di gestione;
- i) liquida le spese e firma i mandati di pagamento e gli ordini di accredito;

- l) predispone il Regolamento interno di organizzazione e di funzionamento del GECT, il Regolamento di contabilità, ed ogni altro atto normativo interno avente carattere organizzativo;
 - m) svolge ed è responsabile di tutti gli atti di gestione economico finanziaria del GECT, descritti più in dettaglio nel Regolamento di contabilità, esercita ogni altra attribuzione gestionale riguardante attività assegnate al GECT;
 - o) decide, nel rispetto dell'attività di indirizzo svolta dall'Assemblea e del programma di lavoro annuale approvato dalla stessa, la partecipazione del GECT a progetti di cooperazione territoriale o ad altri progetti, finanziati o cofinanziati direttamente dal GECT, o dall'Unione Europea, o da altri enti nazionali ed internazionali.
5. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Direttore adotta gli atti gestionali tipici, di natura amministrativa e datoriale, previsti dal sistema normativo italiano.

Art. 7 - Organo di revisione economico finanziario

1. La gestione finanziaria, economica e patrimoniale del GECT è soggetta al controllo di legittimità e alla revisione contabile di un Organo di revisione, indipendente ed esterno, ai sensi della vigente normativa nazionale ed in conformità alle norme di audit internazionalmente riconosciute.
2. L'Assemblea nomina, su proposta del Direttore, con decisione assunta con maggioranza dei 2/3 dei componenti, l'Organo di revisione, scegliendone il componente o i componenti, con le modalità previste dalla legge, tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Gli oneri connessi all'attività di revisione sono a carico del GECT.
3. In particolare, l'Organo di revisione:
 - a) verifica la veridicità e la correttezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
 - b) verifica l'osservanza delle norme che definiscono la formazione del bilancio di esercizio e della nota integrativa predisposta dal Direttore;
 - c) redige le proprie relazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale e al rendiconto finanziario, formulando valutazioni e giudizi sulla regolarità contabile della gestione.
4. Nello svolgimento delle funzioni, l'Organo di revisione:
 - a) ha diritto di accesso agli atti e documenti del GECT, anche tramite richiesta verbale e può compiere tutte le verifiche sull'andamento della gestione ritenute opportune;
 - b) è vincolato al segreto d'ufficio sulle informazioni acquisite nello svolgimento del proprio incarico;
 - c) risponde della veridicità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario;
 - d) riceve la convocazione dell'Assemblea, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;
 - e) può partecipare alle riunioni dell'Assemblea, senza diritto di voto;

- f) ha l'obbligo di partecipare alle riunioni dell'Assemblea nelle quali sono approvati il bilancio di previsione ed il rendiconto della gestione, senza diritto di voto;
 - g) partecipa, su richiesta del Presidente, alle riunioni dell'Assemblea che tratti argomenti attinenti all'incarico di revisione;
 - h) può proporre al Presidente la convocazione dell'Assemblea per riferire su eventuali gravi irregolarità nella gestione del GECT.
5. Gli esiti dei controlli sono verbalizzati e portati a conoscenza del Direttore, del Presidente e dell'Assemblea.

CAPO II

LINGUA E MODALITÀ DI LAVORO

Art. 8 - Lingua di lavoro

1. La lingua di lavoro del GECT è l'italiano.
2. Tutti gli atti e i documenti ufficiali del GECT sono redatti in lingua italiana.
3. Nel caso sia necessario per la partecipazione ad organismi o iniziative internazionali i documenti vengono redatti anche in altre lingue.

Art. 9 - Modalità di lavoro

1. Per il perseguimento degli obiettivi e l'assolvimento dei propri compiti, il GECT può avvalersi della collaborazione di soggetti competenti nelle diverse materie, anche attraverso l'istituzione di gruppi di lavoro tecnici, di natura tematica, denominati "Comitati tematici".
2. Il funzionamento dei gruppi tematici è disciplinato nel Regolamento interno, adottato dall'Assemblea del GECT.

CAPO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 10 - Segretariato del GECT

1. Per lo svolgimento dei propri compiti il GECT si avvale di un'apposita struttura organizzativa, di natura tecnico gestionale, denominata "Segretariato del GECT Terre di accoglienza e libertà a r.l.".
2. La struttura organizzativa, con funzioni di assistenza tecnica, è rappresentata da un organigramma, articolato nelle diverse unità organizzative, approvato dall'Assemblea e modificabile in rapporto ai compiti e alle attività assegnate al GECT.
3. La struttura del Segretariato, con al vertice il Direttore, può essere composta da:
 - **personale assegnato** (a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale) messo a disposizione dalla Provincia di Rimini (o da altri soggetti pubblici) e dalla Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino

- con applicazione della normativa, legislativa e contrattuale, dell'amministrazione di appartenenza del dipendente;
- **personale assunto** (a tempo determinato, a tempo pieno o parziale) direttamente dal GECT, con oneri a proprio carico e applicazione della normativa italiana in tema di gestione giuslavoristica.
4. Il GECT può sottoscrivere contratti di collaborazione o di consulenza con soggetti esterni all'amministrazione, per l'esecuzione di specifici compiti di durata definita.
5. Le modalità di funzionamento del Segretariato sono stabilite da un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN AMBITO FINANZIARIO

Art. 11 - Risorse finanziarie

1. Le risorse del GECT sono costituite da:
 - a) finanziamento annuale dei membri, la cui misura è stabilita, per ogni anno, dall'Assemblea in sede di approvazione dei Bilanci di previsione;
 - b) fondi pubblici nazionali o europei;
 - c) contributi, donazioni ed erogazioni, generalmente di altri soggetti pubblici e di privati, destinati al finanziamento dell'attività del GECT;
 - d) avanzi di gestione destinati al finanziamento dell'attività;
 - e) ogni altra entrata conforme al diritto interno applicabile al GECT.
2. Le risorse proprie a carico dei membri, di cui alla lett. a) comma 1 del presente articolo, alimentano prioritariamente il funzionamento ordinario del GECT ed includono in primis le spese di funzionamento e gli eventuali obblighi di cofinanziamento derivanti dalla partecipazione del GECT a progetti in corso, a valere su programmi nazionali dei due membri ed europei.
3. Il ricorso a operazioni di indebitamento diretto, che devono essere comunque limitate al finanziamento di investimenti, avviene secondo modalità da stabilirsi con il regolamento di contabilità, previa autorizzazione dell'Assemblea.

Art. 12 - Gestione finanziaria

1. Sulla base dei programmi e dei piani di attività del GECT, l'Assemblea decide le risorse da assegnare, annualmente o per singolo progetto, sulla base di un principio di equa ripartizione.

Art. 13 - Norme applicabili in materia di contabilità e bilancio

1. In conformità ai principi contabili internazionali il GECT redige il bilancio annuale e pluriennale, lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa, ai sensi dell'articolo 48 della legge della Repubblica Italiana del 7 luglio 2009, n. 88 e li sottopone ai membri, che li

approvano sentite le autorità di vigilanza di cui all'articolo 47, comma 5, della medesima legge n. 88 del 2009.

2. La contabilità è tenuta secondo la normativa italiana.

3. Eventuali avanzi di gestione dell'esercizio non vengono distribuiti tra i membri.

Art. 14 – Funzionamento del GECT

1. Il funzionamento del GECT è regolato dalle disposizioni del presente Statuto.

Art. 15 - Regolamenti interni di contabilità e di organizzazione

1. Il Regolamento interno di contabilità del GECT viene adottato dall'Assemblea, su proposta del Direttore.

2. Il Regolamento interno di organizzazione del GECT è approvato dall'Assemblea, su proposta del Direttore, entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. I regolamenti interni di cui ai precedenti commi verranno adottati in conformità con la normativa nazionale ed europea di settore.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Lingua ufficiale

1. Il presente Statuto è redatto in lingua italiana.

Art. 17 - Procedura di modifica dello Statuto

1. Lo Statuto è modificato, su proposta di uno o più componenti l'Assemblea, o del Presidente, con delibera dell'Assemblea votata all'unanimità dei componenti.

2. Ogni modifica dello Statuto deve essere notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento GECT e delle norme statali di attuazione del medesimo.